

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 1950

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)
« Conferimento di diplomi ai benemeriti
della scuola, della cultura e dell'arte » (N. 1156):

PRESIDENTE	Pag. 285 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	283 e <i>passim</i>
TONELLO	283
RUSSO	284, 287, 288, 291, 292
MAGRÌ	284 e <i>passim</i>
TOSATTI, <i>relatore</i>	284 e <i>passim</i>
BANFI	284 e <i>passim</i>
LOVERA	285, 286, 288, 290
PARRI	285
FILIPPINI	285, 293, 294
GIARDINA	286, 287
MAZZONI	288
MERLIN Angelina	288, 289, 291
LAMBERTI	288, 290, 295, 296
PLATONE	289, 293, 294, 295

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bolognesi, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Giardina, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

MAGRÌ, *segretario*, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte » (N. 1156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo un attento esame della legge Bottai, posso informare la Commissione, la quale me ne fece richiesta nella seduta precedente, che il presente provvedimento si ispira, in certo modo, ai concetti informativi di quella legge, tolto via, naturalmente, il ciarpame fascista. Nel disegno di legge di cui discutiamo si considera, inoltre, il caso, oltre che dei benemeriti della scuola, anche dei benemeriti della cultura e dell'arte.

TONELLO. Mi dichiaro favorevole al presente disegno di legge dato che, come ha di-

l'istruzione popolare, è stato già chiarito che il loro numero risulta raddoppiato per ogni categoria. Per ciò che concerne, invece, i diplomi da conferirsi in base alle disposizioni dell'articolo 1 non esiste alcuna limitazione.

Il senatore Lovera propose nella seduta precedente, come si ricorderà, il seguente emendamento: « Possono essere conferiti diplomi di benemerenzza agli insegnanti che si segnalino per l'opera particolarmente efficace svolta a favore della scuola ». Questo, per quanto riguarda il primo comma.

Per il secondo comma egli propose il seguente nuovo testo: « I diplomi possono essere conferiti anche alle persone e agli enti di riconosciuto valore, che con segnalati servigi e con cospicue elargizioni abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza: a) nel campo della ricerca scientifica e degli studi; b) nella diffusione ed elevazione della cultura; c) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione ».

In altri termini il senatore Lovera propone di suddividere l'articolo 1 in due commi: il primo relativo agli insegnanti, ed il secondo alle altre categorie.

BANFI. Mi pare che la disposizione dei due commi secondo quanto propone il senatore Lovera, capovolga il concetto del testo originario.

LOVERA. In sostanza, il mio pensiero è che i diplomi siano conferiti in primo luogo a coloro i quali hanno acquistato particolari benemerenzze per l'opera svolta a favore della scuola, e, in via subordinata, a coloro che si siano segnalati negli altri campi indicati dalle lettere a) b) e c).

PRESIDENTE. Per parte sua il senatore Magri, con l'adesione del senatore Russo, ha proposto, sempre nella scorsa seduta, la seguente nuova dizione. Il primo comma è mantenuto tale integralmente, e cioè: « Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza ». Successivamente il testo andrebbe così modificato: « a) nel campo della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura; b) nel campo della ricerca scientifica e degli studi ». La lettera c) rimane invariata.

La modifica proposta dal senatore Magri consiste, insomma, nel capovolgere le lettere a) e b) modificandone parzialmente il testo. Inoltre il comma conclusivo dell'articolo 1 va naturalmente soppresso.

MAGRÌ. Non insisto sulla necessità di capovolgere le lettere a) e b). Per me l'essenziale è che dove attualmente si legge: « nella diffusione ed elevazione della cultura », si legga invece: « nel campo della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura » e che si sopprima l'ultimo comma. Non si tratta, a mio avviso, di stabilire alcuna graduatoria di merito.

LOVERA. Aderisco all'emendamento proposto dal senatore Magri, rinunciando al mio.

TOSATTI, *relatore*. Mi dichiaro anch'io favorevole all'emendamento del senatore Magri, soprattutto perchè in tal modo viene evitata qualsiasi impressione di voler subordinare una categoria ad un'altra. Mi lascia, tuttavia, perplessa la dizione dell'alinea c): « nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione ». Non vorrei che si finisse con l'entrare nell'ordine di idee di premiare una scuola pittorica, prescindendo invece dalle benemerenzze da valutarsi alla stregua del presente disegno di legge e che devono consistere nell'incremento dato all'arte e al patrimonio artistico della Nazione. Non vorrei, ossia, che fosse premiata, magari, una singola opera d'arte, dal momento che ciò non rientra nello spirito della legge.

GIARDINA. Circa la questione sollevata dal senatore Tosatti, desidero dire che, a mio avviso, la dizione proposta dal Ministero, intende entrare nel merito del contributo dato da ogni singolo individuo nel proprio campo, di scienziato, di educatore, di artista. Ciò risulta anche dalla dizione dell'alinea a) che dice: « nel campo della ricerca scientifica e degli studi ». Non mi sembra, quindi, che gli artisti dovrebbero essere esclusi dal conferimento dei premi. Penso che sarebbe bene inserire le arti sotto la lettera a) e considerare alla lettera c) solamente il caso di benemerenzze acquistate nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.

MAGRÌ. Si potrebbe anche essere d'accordo su ciò; ma vorrei far rilevare che stiamo perdendo di vista che l'articolo 1 contiene una

premessa, e cioè che possono essere conferiti diplomi alle persone e agli enti che abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi e con cospicue elargizioni. Sono contemplate, cioè, tre categorie, e si intende premiare chiunque, nei campi indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*), abbia contribuito con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni. Proporrei, quindi, di non modificare eccessivamente la dizione delle singole lettere e di votarle per divisione.

GIARDINA. Resta chiarito che si intende anche ammissibile la valutazione intrinseca dell'opera d'arte.

PRESIDENTE. Procediamo, allora, alla votazione per divisione dell'articolo 1.

Do lettura del primo comma: « Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti, che, con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza ». Metto ai voti tale comma. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'alinea *a*): « *a*) nel campo della ricerca scientifica e degli studi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè per l'alinea *b*) abbiamo accettato lo spirito informatore dell'emendamento proposto dal senatore Magri, l'alinea *b*) dovrebbe essere così formulato:

« *b*) nel campo dell'educazione e della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura ».

RUSSO. Vorrei esprimere una mia preoccupazione, e, cioè, che con la dizione proposta non sia messo l'accento sull'opera educativa in generale.

MAGRÌ. Tale preoccupazione è fuori luogo: la dizione dell'alinea *b*) è sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. Metto, allora, ai voti l'alinea *b*) così formulato: « *b*) nel campo dell'educazione e della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura ». Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo adesso all'alinea *c*). « *c*) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico

della Nazione » Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'ultimo comma deve essere soppresso, in quanto viene ad essere assorbito nell'alinea *b*). Chi approva la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto adesso ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza:

a) nel campo della ricerca scientifica e degli studi;

b) nel campo dell'educazione e della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura;

c) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe e danno facoltà a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

(È approvato).

Art. 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel *recto* il simbolo della Repubblica e nel *verso* una corona di quercia racchiudente la leggenda: « Ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte ».

Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola, larga 4 millimetri.

RUSSO. Mi sembra ridicolo che si debba specificare che le medaglie vanno portate alla

parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, e via dicendo.

MAGRÌ. Si tratta di una consuetudine; e non è opportuno, pertanto, modificarla.

LOVERA. Il primo comma dell'articolo 3, stabilisce che le medaglie racchiudano la leggenda: « Ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte ». Si vorrebbero con ciò comprendere tutte le categorie alle quali possono essere assegnati i diplomi; ma mi sembra che con tale leggenda siano escluse le persone appartenenti alla categoria di cui all'alinea *a*) dell'articolo 1. A mio avviso, bisognerebbe aggiungere, pertanto, anche « e degli studi ». Proporrei quindi di formulare la leggenda della medaglia in questo modo; « Ai benemeriti della scuola, della cultura, degli studi e dell'arte ».

RUSSO. Credo che la parola « cultura » sia comprensiva di tutto.

BANFI. Anche la dizione proposta dal senatore Lovera non mi sembra soddisfacente. Preferirei si dicesse più brevemente: « Ai benemeriti della cultura ».

PRESIDENTE. Sono anch'io dell'avviso del senatore Banfi: nella parola « cultura » è compresa l'arte, la scienza e scuola. Tale dizione è maggiormente efficace e mostra come le benemerienze degli uomini, i quali si fregiano della medaglia, abbiano una radice unica. La dizione proposta pertanto è: « Ai benemeriti della cultura ». Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento proposto dal senatore Banfi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi

di benemerienza per l'istruzione popolare: il numero dei diplomi di cui all'articolo 387 è raddoppiato per ogni categoria.

MAGRÌ. Con tale articolo si dispone che il numero dei diplomi di cui all'articolo 387 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è raddoppiato. Vorrei porre una domanda: di quanto è aumentato il numero dei maestri dal 1928 ad oggi? Io penso che, se si ponga mente al numero delle nuove scuole aperte da quel periodo ad oggi, noi ci troviamo di fronte ad un numero di maestri più che doppio.

RUSSO. L'obiezione del senatore Magrì ha un fondamento; ma bisogna tener presente che i benemeriti non crescono proporzionalmente all'immissione di un maggior numero di elementi nella scuola.

MAGRÌ. Penso che quaranta diplomi di prima classe siano pochi.

MAZZONI. Non è opportuno inflazionare il numero dei diplomi.

MAGRÌ. Questa volta si tratterebbe di una inflazione benefica.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che il numero dei diplomi stabilito dal presente disegno di legge sia sufficiente.

MERLIN ANGELINA. Faccio parte del Consiglio scolastico di Roma e posso testimoniare che i proposti per l'assegnazione di tali diplomi risultano in numero esiguo.

MAGRÌ. Non insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare per la precisione che i diplomi di cui all'articolo 4 vengono conferiti ai benemeriti « della istruzione popolare ». Mi nasce, peraltro, un dubbio che desidero sottoporre alla Commissione: non sarebbe opportuno sopprimere tali diplomi e comprenderli in quelli dati per benemerienze acquistate nella cultura?

RUSSO. La parola « cultura » può sembrare irrisoria per un povero maestro il quale dà la sua opera sopra tutto nel campo didattico.

LAMBERTI. Sembra opportuno anche a me che si debba mantenere la distinzione tra il vecchio tipo di diploma e la nuova benemerienza che viene concessa con l'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 di cui è stata già data lettura. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 6.

Una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, esamina i titoli delle persone proposte per il conferimento dei diplomi e designa quelli che ritiene meritevoli. La Commissione è così costituita:

a) i Direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti, del Consiglio superiore delle Accademie e Biblioteche;

c) due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro già insigniti del diploma di benemerita di cui all'articolo 1.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

La formulazione di questo articolo mi sembra insufficiente in quanto non è detto chi debba fare la proposta di concessione dei diplomi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta è fatta dal Ministro, secondo quanto è indicato nell'articolo 5.

PLATONE. Se questo articolo rimanesse immutato, il Ministro diventerebbe praticamente l'arbitro assoluto della concessione dei diplomi, dato che la Commissione è formata da membri designati dal Ministro. Poiché non è detto espressamente chi può fare le proposte, praticamente esse non potranno venire che dal Ministro.

MERLIN ANGELINA. La proposta deve poter essere fatta da qualsiasi cittadino.

PLATONE. A chi spetta presentarla alla Commissione? Questo articolo va informato

a criteri maggiormente democratici. Nella vecchia legge veniva indicata la procedura ed anche la composizione della commissione. Allora facevano parte della Commissione i rappresentanti dei sindacati della scuola. È vero che si trattava dei sindacati fascisti; ma occorrerebbe rinvenire oggi qualcosa di analogo. Propongo, intanto, che i rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, siano scelti tra i membri elettivi. Questa potrebbe essere una prima modifica. Di questa Commissione, potrebbe far parte un rappresentante delle organizzazioni scolastiche. Desidererei che i colleghi esprimessero il loro parere in proposito perchè penso che, d'accordo, potremmo concretare un emendamento.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che si tratta di una Commissione consultiva, non deliberativa, dato che è stato già approvato l'articolo 5 il quale stabilisce che il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Ora, la Commissione come è formata? Dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, i quali hanno una buona conoscenza dei loro dipendenti. Sono aggiunti ad essi i rappresentanti eletti dai maestri elementari, dai professori di scuola media e dai professori universitari. Penso che se inserissimo anche i rappresentanti dei sindacati, andremmo incontro a degli inconvenienti, in quanto oggi i sindacati sono di diverso colore politico. Invece, esiste già un membro elettivo del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale rappresenta precisamente le categorie interessate. Ritengo, quindi, che il desiderio del senatore Platone abbia già trovato concreta realizzazione al comma b) dell'articolo 6.

MERLIN ANGELINA. Al senatore Platone, il quale ha ricordato come la legge fascista includeva nella Commissione i rappresentanti dei sindacati, faccio osservare che al tempo del fascismo il sindacato era unico ed obbligatorio, mentre oggi un uomo di cultura, dal maestro elementare fino allo scienziato, può non appartenere ad alcun sindacato, ed ha egualmente

diritto di essere rappresentato. Sono anch'io dell'avviso che debba essere trovata una formula che dia carattere democratico alla Commissione; ma non mi sembra opportuno includervi i rappresentanti dei sindacati, appunto perchè oggi siamo in regime di pluralismo sindacale e ciò, come ha giustamente rilevato l'onorevole Sottosegretario, potrebbe creare degli inconvenienti

LOVERA. Rilevo che la Commissione è in maggioranza costituita da elementi della burocrazia, perchè i direttori generali del Ministero della Pubblica istruzione credo siano in maggior numero che non i membri previsti alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6. Ritengo che dovrebbe essere cercato un maggiore equilibrio, e, poichè il Consiglio superiore della pubblica istruzione è diviso in tre sezioni, una per la scuola universitaria, una per la scuola media, e una per la scuola elementare, penso che i rappresentanti di ciascuna di queste categorie potrebbero far parte della Commissione, uno per ciascuna sezione. Sarebbe anche opportuno aggiungere che debba trattarsi di membro elettivo. Devo, infatti, osservare che nel disegno di legge non è indicato come viene scelto tale membro.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È designato dal Consiglio superiore stesso.

LOVERA. Ma qui non è detto.

PRESIDENTE. Dall'articolo 6 risulta che la nomina della Commissione è nelle mani del Ministro. Si è riprodotta, insomma, la legge Bottai, togliendo soltanto quanto era più schiettamente fascista, ma è rimasto il principio di lasciare l'intera iniziativa nelle mani del Ministro.

LOVERA. Proporrei, pertanto, all'alinea *b*) il seguente emendamento: « Un membro per ciascuna sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, designato dal Consiglio stesso ». In tal modo la scelta verrebbe fatta dai membri del Consiglio superiore stesso, uno per ciascuna sezione.

Aggiungo che mi sembra saggia la considerazione espressa dalla senatrice Merlin. In tema di sindacati non possiamo garantire la rappresentanza effettiva di tutti i sindacati stessi. Inoltre, i sindacati sono soggetti a continui mutamenti, e di conseguenza, anche la

Commissione andrebbe incontro a continue modifiche.

MAGRÌ. Sono anch'io dell'avviso che l'articolo 6 debba essere modificato. Del resto al primo comma è detto: « Una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione » e alla lettera *c*) si stabilisce « due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione . . . », — il che, anche dal punto di vista formale, costituisce una inutile ripetizione. Non si sa poi, come ha già rilevato l'onorevole Presidente, chi debba fare le proposte. Aderisco al pensiero dei senatori Lovera e Platone, che cioè i membri del Consiglio superiore debbano essere scelti tra gli elettivi e che in questa Commissione debbano entrare tre membri, uno per ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore medesimo, fermo restando naturalmente il rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Sono di avviso, inoltre, che della Commissione faccia parte anche il Presidente della più grande Accademia italiana, l'Accademia dei Lincei, tanto più che si tratta di premiare anche coloro che hanno acquistato particolari benemeritenze nel campo della ricerca scientifica. Propongo pertanto, la seguente formulazione dell'articolo 6: « Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte di cui all'articolo precedente, sentita una Commissione formata come segue: *a*) i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione; *b*) un membro per ciascuna sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, designato tra gli elettivi dallo stesso Consiglio superiore, un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, un membro del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche; *c*) il Presidente dell'Accademia dei Lincei; *d*) due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro già insigniti del diploma di benemeritenza di cui all'articolo 1 ».

La prima parte della lettera *b*) potrebbe anche essere così formulata: « *b*) un membro elettivo per ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore, designato dai membri del Consiglio stesso ».

LAMBERTI. Sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto i senatori Lovera e Magrì.

BANFI. Mi dichiaro anch'io favorevole alla proposta del senatore Lovera riservandomi però di esaminare il testo definitivo del suo emendamento. Osservo che, nella formulazione attuale, della Commissione non fa parte alcun rappresentante delle scienze e delle arti. Per quanto riguarda le scienze il rimedio potrebbe essere costituito dall'emendamento del senatore Magri che propone di includere nella Commissione anche il Presidente dell'Accademia dei Lincei; nondimeno non vi è alcun rappresentante delle arti.

Si è parlato, inoltre, di sindacati. Faccio osservare che il sindacato ha una funzione di difesa degli interessi della categoria, mentre qui si tratta di ben altro, di assegnare, ossia, un premio di carattere ministeriale, governativo. Si comprende, pertanto, che siano le istituzioni ufficiali a determinare l'orientamento della Commissione. Pensavo che, oltre il presidente dell'Accademia dei Lincei, si sarebbero potuti chiamare a far parte della Commissione due rappresentanti dell'Accademia dei Lincei, nominati dall'Accademia stessa, magari anche al di fuori dell'Ente in modo da provvedere alla rappresentanza e degli studi e dell'arte.

E ritorno alla prima domanda: A chi spetta l'iniziativa delle proposte? Nel premio Nobel, l'importanza sta più nella proposta, che nella scelta. Possiamo includere, infatti, tutte le persone che vogliamo nella Commissione, ma l'iniziativa delle proposte è limitata, la presenza di illustri rappresentanti non gioverà a nulla.

MAGRÌ. Nell'emendamento ora presentato si dice che il Ministro fa le proposte, sentita la Commissione.

BANFI. Rimane sempre da determinare chi debba fare le proposte che vengono sottoposte alla Commissione. Si tratta, insomma, di scegliere tra due criteri: vogliamo limitare il numero delle persone che possono fare le proposte o vogliamo lasciarlo il più largo possibile?

PRESIDENTE. Secondo me la Commissione deve essere essa stessa proponente.

BANFI. Allora occorre specificarlo, perchè in tal caso i sindacati potrebbero dire la loro parola.

MERLIN ANGELINA. Qualsiasi cittadino dovrebbe avere il diritto di fare proposte.

RUSSO. Il disegno di legge non dice che ci sia libertà e facoltà per tutti di fare proposte.

BANFI. Sotto questo punto di vista il disegno di legge è manchevole.

PRESIDENTE. Allo scopo di orientarci in argomento sottopongo alla Commissione i seguenti elementi. Oggi in Italia, esistono, come premi massimi per la cultura e la scienza, i premi presidenziali, che sono venuti a sostituire gli antichi premi reali. Ora, come funziona l'ingranaggio per la concessione di tali premi? Intanto è da osservare che essi sono assegnati in riferimento alle tre Accademie, dei Lincei, di San Luca e di Santa Cecilia; e precisamente l'Accademia dei Lincei per ciò che riguarda la scienza, l'Accademia di San Luca per l'arte, l'Accademia di Santa Cecilia per la musica. Si è sentito il bisogno di costituire questi tre tipi di premi, perchè l'Accademia dei Lincei rappresenta soltanto l'attività scientifica in senso stretto. È stabilito inoltre che le proposte per tali premi siano fatte dalle singole Accademie, ma è ammesso che le Accademie esaminino le proposte che muovono da qualsiasi cittadino. Mi sembra, quindi, che per analogia potrebbero essere introdotte nella Commissione rappresentanze non della sola Accademia dei Lincei, ma di tutte e tre le Accademie; di modo che la Commissione sarebbe composta da un rappresentante per ciascuna sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, da un rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, da un rappresentante del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, dai rappresentanti delle tre Accademie, dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, i quali, in tal maniera, cesserebbero di essere in maggioranza. Si potrebbe, inoltre, stabilire che la Commissione fa le proposte esaminando anche le indicazioni che muovono da estranei.

MAGRÌ. Propongo di formulare il primo comma dell'articolo 6 nel modo seguente: « Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, sentita una Commissione da lui presieduta e così costituita ». Penso che quando diciamo « sentita la Commissione » è chiaro che debba essere la Commissione stessa a fare le proposte al Ministro.

PRESIDENTE. Io direi « su parere conforme della Commissione ».

MAGRÌ. In questo caso si tratterebbe di un parere vincolativo. Potrebbe anche essere detto: «sentite le proposte della Commissione». Comunque, se approvassimo un testo che dica: «su parere conforme della Commissione», il parere avrebbe carattere assolutamente vincolativo e il Ministro non potrebbe in nessun caso proporre al Presidente della Repubblica persona non designata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dipende dal criterio che si vorrà adottare: se i diplomi rappresentano un riconoscimento ufficiale, scevro di note politiche di parte, allora dovrà esserci il parere conforme della Commissione; se si vuole, invece, lasciare una certa sfumatura politica, basta dire: «sentita la Commissione».

MAGRÌ. Seguito a leggere l'articolo come da me proposto: «a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione; b) da un membro elettivo per ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli; c) da un rappresentante dell'Accademia dei Lincei (e adesso l'onorevole Presidente propone di aggiungere anche un rappresentante delle Accademie di San Luca e di Santa Cecilia); d) da due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro già insigniti del diploma di benemerita di cui all'articolo 1». Restano fermi gli ultimi due commi.

RUSSO. Mi dichiaro contrario all'inclusione del Presidente dell'Accademia dei Lincei, e quindi anche dei rappresentanti delle accademie di San Luca e di Santa Cecilia. Ho l'impressione che stiamo ingrandendo troppo la cosa. Abbiamo parlato in principio di un mezzo per dimostrare la gratitudine pubblica nei confronti di individui particolarmente meritevoli. Stiamo dando adesso a questo premio un carattere di eccessiva importanza, al punto da mettere su un vero e proprio aeropago. Vorrei che la cosa fosse ricondotta ai suoi giusti termini.

PRESIDENTE. La nostra preoccupazione è quella di togliere dal disegno di legge ogni carattere amministrativo e burocratico.

TOSATTI, relatore. A me pare che sia necessario introdurre nella Commissione qualche

elemento di carattere scientifico e accademico. Se si parlasse semplicemente di premiare i benemeriti della scuola, e dell'istruzione popolare, allora la Commissione potrebbe rimanere formata come è proposto nel testo governativo. Ma poichè i diplomi vanno anche a scienziati e artisti, bisogna che la Commissione abbia una autorità rappresentativa al di fuori di quella che è l'amministrazione dello Stato, la quale può giudicare soltanto delle benemerite acquisite nel campo della scuola. Ecco perchè sono favorevole a studiare un possibile allargamento della Commissione togliendo ad essa quel carattere amministrativo che essa ha nella formulazione attuale. Ad ogni modo, concordo sul fatto che i membri del Consiglio superiore debbano essere membri elettivi, e scelti dallo stesso Consiglio superiore, per dare alla presente onorificenza un carattere di maggiore rilievo. Occorre anche studiare a fondo le modalità relative alle proposte. Se è la Commissione che fa le proposte, sorge la questione se esse valgano solamente come parere consultivo o come parere vincolante. Mi sembra che la questione debba essere studiata seriamente; e non so, anzi, se sia il caso di nominare una sotto-commissione e rimandare la discussione ad altra seduta. Diversamente potremmo approvare un articolo non troppo soddisfacente.

PRESIDENTE. Potremmo ultimare la discussione del disegno di legge subito dopo la riapertura della sessione.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Quando voi parlate di parere vincolante, mettete, in definitiva, il Ministro nelle condizioni di andare dal Presidente della Repubblica e di dirgli: «Mi hanno detto di presentarvi questa lista di onorificenze, ma voi non l'approvate». Quando, poi, parlate di membri elettivi del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che volete dividere quasi in due categorie, incorrete in un errore. Inoltre, bisogna ricordare che molte volte i membri non elettivi del Consiglio superiore sono proprio le personalità più in vista della scienza e dell'arte; e con il porre l'accento sui membri elettivi, essi verrebbero sminuiti.

Per quanto poi si riferisce ai rappresentanti dell'Accademia non ho nulla da opporre.

Per ciò che concerne, infine, la proposta Tosatti, sarei d'avviso di non sospendere la

discussione, ma di continuarla fino ad esaurimento.

PRESIDENTE. Sono rimasti oscuri alcuni punti: chi sono i proponenti ?

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. O i membri della Commissione, o lo stesso Ministro.

TOSATTI, *relatore*. Non il Ministro, ma evidentemente i direttori generali.

MAGRÌ. Proporrei il seguente emendamento: « Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte di cui all'articolo precedente, sentita una commissione da lui presieduta e così composta:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un membro elettivo per ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore delle antichità e delle arti, del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi consigli;

c) da un rappresentante dell'Accademia dei Lincei, di Santa Cecilia, e di San Luca.

d) da due membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione fra coloro già insigniti dal diploma di benemerita di cui all'articolo 1 ».

Per quanto riguarda la qualifica di elettivi, dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, propongo di eliminare tale parola, perchè sono rimasto convinto degli argomenti da lui addotti.

PLATONE. Insisterei nel mantenere il termine « elettivi », per ciò che si riferisce ai rappresentanti del Consiglio superiore, per queste ragioni: attraverso la discussione fin qui fatta si è voluto dare un certo carattere di rappresentanza ai membri del Consiglio superiore; inoltre, essendo esclusi i sindacati, non c'è nella Commissione alcuna altra organizzazione rappresentativa. Insisto, pertanto, nella mia proposta.

BANFI Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che molte città e comuni hanno delle personalità particolarmente benemerite; in tal caso sarebbe opportuno, a mio avviso, che fossero i Comuni stessi a fare le proposte per eventuali conferimenti di diplomi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego gli onorevoli senatori di avere fiducia nel Ministro, in quanto

che agli effetti della concessione di diplomi non vi è persona più adatta a designare quelli davvero meritevoli.

MAGRÌ. Se stabiliamo per legge che i Comuni possono fare proposte, obblighiamo la Commissione a dover istruire le numerose proposte che non mancheranno di arrivare.

BANFI. La mia paura è che tutti gli scopritori della penicillina diventino benemeriti della scuola, mentre i maestri non otterranno mai tale onorificenza.

PRESIDENTE. A me sembrerebbe opportuno togliere quel carattere burocratico proprio della vecchia legge, e che è rimasto nella nuova. Finchè si trattava di insegnanti, si poteva comprendere che fossero i direttori generali a decidere; ma con il presente disegno di legge, si è allargato il campo, fino a considerarvi l'arte, la scienza. Gli stessi insegnanti, poi, sono valutati con criteri diversi.

TOSATTI, *relatore*. Dall'emendamento Magrì non risulta chiaro se la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulla lista o a formare la lista. Ora mi sembrerebbe non opportuno lasciare troppo indeterminata la formulazione della legge. Proporrei, quindi, di trovare un testo più preciso.

FILIPPINI. Ogni cittadino può fare delle proposte e toccherà alla Commissione esaminarle.

PRESIDENTE. A proposito dell'emendamento Magrì mi sembra che l'espressione « sentita » non leghi in un alcuna maniera il Ministro; e tutto ciò mi sembra antidemocratico.

FILIPPINI. Si potrebbe dire « su parere ».

BANFI. Non vedo perchè il Ministro non debba sottostare al parere della Commissione.

Aderisco, pertanto, alla proposta del senatore Filippini.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna lasciare una certa facoltà al Ministro nella scelta e non vincolarlo eccessivamente.

PLATONE. A me sembra che la formula proposta del Presidente possa essere accettata, anche perchè al Ministro rimane sempre la libertà di presentare proposte. Inoltre, se egli non stima opportuno presentare una proposta ha facoltà di farlo e quindi, indirettamente, mantiene sempre una certa libertà di scelta.

PRESIDENTE. Pertanto si potrebbe dire:

« Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui presieduta e così composta ».

In tal modo la Commissione avrà facoltà di fare designazioni per suo conto, nonché di esaminare eventuali proposte di estranei.

MAGRÌ. Nessuno può vietare ad un cittadino di fare presente un nominativo alla Commissione; ma tale proposta non può essere obbligatoriamente presa in considerazione. Altrimenti ne deriverà un serio intralcio ai lavori.

PRESIDENTE. Quindi bisognerebbe stabilire che i membri della Commissione possono fare delle proposte di propria iniziativa.

BANFI. È stato giustamente osservato che se tutti i cittadini italiani potessero fare proposte, sarebbe il caos. Qual'è, allora, la soluzione più adeguata perchè il maggior numero di proposte venga fatto e arrivi già con una certa valutazione alla Commissione? È che tutti i membri della Commissione abbiano il diritto di fare delle proposte. È evidente, per esempio, che le proposte che muoveranno dal Presidente dell'Accademia dei Lincei, sono state studiate, e valutate. Quindi mi sembrerebbe opportuno formulare una proposta di tal genere, al fine anche di scaricare il Ministro da troppo gravi responsabilità.

TOSATTI, *relatore*. Alcune delle obiezioni fatte non tengono conto che la Commissione dovrà dare un regolamento interno. Forse essa si suddividerà in sottocommissioni per ragioni di competenza; pertanto crederei opportuno di lasciare in questo campo alla Commissione la più ampia libertà di decisione.

PRESIDENTE. In pratica accadrà che le proposte saranno fatte soltanto dai direttori generali del Ministero, mentre gli altri membri della Commissione si limiteranno a dare pareri.

FILIPPINI. A mio avviso non solo i direttori generali, ma tutti i membri della Commissione possono e debbono fare proposte. Ciò, secondo me, va detto esplicitamente nell'articolo.

PRESIDENTE. Con la dicitura attuale le cose vanno in questo modo: il Ministro presenta un elenco e domanda il parere su ogni nome; la Commissione dirà sì o no, e non ha facoltà di fare altro. Bisognerebbe evitare ciò dicendo esplicitamente che, una volta esaurito l'elenco

dei nomi fatto dal Ministro, e dati su di esso i pareri, ciascuno dei membri della Commissione possa dire: « Aggiungerei Tizio, oppure Caio », motivando le sue proposte, sulle quali il Consiglio darà il parere.

PLATONE. Vorrei proporre il seguente emendamento: « Ogni membro della Commissione ha facoltà di segnalare al Ministro e alla Commissione le persone ritenute meritevoli, sulle quali la Commissione darà il suo parere ».

PRESIDENTE. Credo che ci si possa trovare d'accordo su una procedura di tal genere: ciascun membro della Commissione può fare la segnalazione al Ministro, il quale dovrà richiedere il parere alla Commissione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che sarebbe meglio parlare di segnalazioni e non di proposte.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento potrebbe essere così formulato: « Ogni membro della Commissione ha facoltà di fare segnalazioni di persone che ritenga degne di assegnazione, motivando la proposta, e la Commissione è tenuta a dare un parere su questa proposta ».

MAGRÌ. Occorre evitare che la proposta possa sopraggiungere all'improvviso e che il Ministro si trovi impreparato a dare un giudizio. Pertanto, potremmo dire che le proposte vadano fatte con qualche giorno di anticipo in modo da dare la possibilità al Ministro di poter esprimere, concretamente, il suo parere.

PRESIDENTE. Questa è una procedura burocratica. Noi dobbiamo unicamente riconoscere al membro della Commissione il diritto di fare proposte e alla Commissione il dover di esaminarle e di dare un parere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va inteso che le proposte di iniziativa dei membri della Commissione dovranno avere, oltre che il parere favorevole della Commissione, anche il parere favorevole del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6, così formulato in seguito alle varie opinioni espresse: « Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita... ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura, adesso, del secondo comma :

« a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

« b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli ».

PLATONE. Proporrei di inserire la parola « elettivi » per le ragioni che ho già detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 6. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, adesso, l'emendamento aggiuntivo del senatore Platone inteso ad aggiungere la parola « elettivi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do lettura adesso del punto c) del secondo comma dell'articolo 6 :

« c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dall'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del punto d) sempre del secondo comma dell'articolo 6 :

« d) da due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerita di cui all'articolo 1 ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura adesso dell'emendamento aggiuntivo che riflette le nostre precedenti discussioni: « Ciascun membro della Commissione ha facoltà di segnalare persone per il conferimento dei diplomi e la Commissione è tenuta a esprimere il proprio parere ».

LAMBERTI. La seconda parte dell'emendamento mi sembra pleonastica. È evidente, infatti, che al diritto di ciascun membro di

segnalare delle persone, deve corrispondere da parte della Commissione il dovere di esprimere un parere sulle proposte. Pertanto, proporrei di dire: « Ciascun membro della Commissione ha facoltà di fare segnalazioni alla Commissione motivandole ».

PLATONE. Bisogna, invece, mantenere le parole: « La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere » per una evidente ragione di eutritmia legislativa.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avendo approvato l'articolo 5 che dice: « Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione », ne risulta che il Ministro è il proponente, e la Commissione ha funzioni consultive in quanto essa dovrà esprimere il parere sulle proposte del Ministro. Ora voi potete anche aggiungere che la Commissione può fare segnalazioni di nomi, ma toccherà sempre al Ministro la decisione.

PRESIDENTE. Sarebbe allora forse più opportuno dire: « La Commissione, oltre a dare il parere di cui al comma primo, ha facoltà di fare segnalazioni motivate di propria iniziativa ».

PLATONE. Proporrei il seguente testo: « Ciascun membro della Commissione ha facoltà di segnalare al Ministro e alla Commissione stessa, che è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito, le persone e gli enti ritenuti meritevoli del diploma di cui all'articolo 1 ».

MAGRÌ. Non vedo la ragione di tale duplice segnalazione al Ministro e alla Commissione.

LAMBERTI. Tale duplice segnalazione e al Ministro e alla Commissione mi sembra troppo complessa. Si potrebbe, pertanto, fare qualche emendamento che corregga gli evidenti difetti di una simile procedura.

PRESIDENTE. Per me il procedimento si dovrebbe svolgere nel modo seguente: la Commissione si riunisce per dare dei pareri su un elenco che viene presentato dal Ministro. Questa è la sua funzione primaria; e, una volta assolto tale compito, ognuno dei singoli membri può fare segnalazioni alla Commissione e al Ministro.

PLATONE. In pratica dato che il Ministro è il Presidente della Commissione la cosa si presenta con caratteri di estrema semplicità.

MAGRÌ. Vorrei osservare che la Commissione si riunisce per discutere un ordine del giorno che già conterrà l'enunciazione delle persone proposte.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione che verrà risolta dal regolamento della Commissione stessa.

In conclusione, proporrei la seguente formula: « La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa ».

Credo che su questa formula si possa tutti consentire.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura, adesso, del penultimo comma dell'articolo 6: « In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ». Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma: « I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto adesso ai voti l'intero articolo che, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

d) da due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro che sono già in-

signiti del diploma di benemerenzza di cui all'articolo 1.

La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LAMBERTI. Vorrei proporre il seguente articolo 6-bis: « I diplomi di benemerenzza previsti dalla presente legge possono essere conferiti anche alla memoria ».

BANFI. Pure esistendo dei precedenti in materia, come il conferimento di lauree alla memoria, credo che, se accogliessimo la proposta del senatore Lamberti, introdurremmo una fondamentale innovazione. Nei casi, infatti, analoghi, si tratta sempre di morti in guerra,

TOSATTI, *relatore*. Inoltre, dimenticheremo che lo scopo principale dei diplomi consiste nel dare una tangibile soddisfazione a persone nell'esercizio della loro attività.

LAMBERTI. Insisto perchè il mio emendamento sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6-bis proposto dal senatore Lamberti di cui è già stata data lettura. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 7.

La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

(È approvato).

Art. 8.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

(È approvato).

Art. 10.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

Naturalmente date le modifiche apportate all'articolo 6, bisognerà sostituire alle parole « *a* e *b* dello stesso articolo », le altre: « *a*, *b* e *c* dello stesso articolo ».

Metto ai voti l'articolo 10, secondo le modifiche apportatevi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,20.